

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1188

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LETTIERI, LEONE RAFFAELE, TESAURO, COSSIGA, MARTUSCELLI,  
SCARASCIA MUGNOZZA, DE MEO, DE LEONARDIS, AZZARO,  
RUSSO VINCENZO MARIO**

*Presentata il 27 marzo 1964*

### Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Più che mai attuale ed aggravato anzi nella sua complessità, si presenta, all'osservatore sereno delle cose della nostra scuola, il problema degli insegnanti di educazione fisica.

La scuola italiana infatti, a causa delle vicende belliche che hanno posto in crisi le matrici di formazione del personale docente, è tuttora priva del numero sufficiente di insegnanti di educazione fisica regolarmente diplomati presso gli Istituti superiori, né si può ragionevolmente prevedere che la lacuna sia colmabile, almeno per molti anni avvenire. Nei due ultimi decenni, la necessità di sopperire a tanta grave carenza di personale qualificato ha costretto la scuola a servirsi, in misura sempre crescente, di giovani forniti di titoli secondari superiori e talora universitari, ma tuttavia non specificamente preparati da particolari studi, prerogativa questa degli odierni Istituti superiori di educazione fisica e delle preesistenti Accademie.

Questo personale, che ha servito la scuola nei momenti di maggiore necessità e tuttora la serve con dignità e zelo, nel corso di questi anni ha curato la propria preparazione scientifica, cercando di colmare le lacune originarie ed acquisendo una notevole esperienza didattica.

La proposta che sottoponiamo alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, non è certo la prima che intenda avviare a soluzione il pro-

blema dell'inserimento della scuola, previa qualificazione, di questa categoria, comprendente oggi ben 6.000 insegnanti.

È nostro convincimento però che essa possa meglio corrispondere agli interessi della scuola e all'aspettativa degli interessati, anche in considerazione delle risultanze emerse dal Congresso nazionale della categoria, di recente tenutosi in Roma.

Le caratteristiche distintive della nostra proposta risiedono essenzialmente nella richiesta di un maggiore decentramento delle sedi dei corsi. Riteniamo che ciò valga a garantire il successo all'iniziativa perché permetterà la frequenza ad un gran numero di aspiranti i quali, diversamente, ne sarebbero impediti da problemi logistici e finanziari o dagli impegni di famiglia e di lavoro. Altra opportuna decisione è rappresentata dalla suggerita limitazione del diritto di frequenza ai soli iscritti negli elenchi speciali. Un indiscriminato accesso ai predetti corsi finirebbe col comprometterne il funzionamento e si ritorcerebbe a danno degli Istituti superiori medesimi, distogliendo da essi molti probabili frequentatori di corsi regolari.

Ci lusinga il convincimento che questi cenni introduttivi siano stati sufficienti ad inquadrare responsabilmente il problema e nutriamo fiducia di essere confortati dal vostro responsabile consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In deroga transitoria agli articoli 23 e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, gli I.S.E.F. sono autorizzati ad istituire, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, corsi professionali preparatori a livello universitario per il triennio 1964-66, riservati agli insegnanti di educazione fisica non di ruolo iscritti negli « Elenchi speciali » dei Provveditorati agli studi, o che abbiano titolo ad essere iscritti e che risultino in servizio all'entrata in vigore della presente legge.

### ART. 2.

L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica e al possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; costituiscono titolo di studio valido anche i diplomi di abilitazione magistrale per le scuole di grado preparatorio, di magistero per la donna e di musica.

### ART. 3.

Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno nei mesi estivi nel periodo 15 giugno-15 settembre, nelle sedi che il Ministero della pubblica istruzione determinerà, sentite le Direzioni degli I.S.E.F. a cui spetta la direzione dei corsi stessi. Al termine dei corsi estivi coloro che abbiano superato le prove tecnico-pratiche potranno sostenere, in speciali sessioni, gli esami teorici finali presso le sedi I.S.E.F. a cui sono stati assegnati, su programmi che saranno definiti dagli I.S.E.F. di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

### ART. 4.

Agli allievi che avranno superato entrambe le prove prescritte verrà rilasciato il diploma di insegnamento di educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

### ART. 5.

In deroga temporanea all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che frequentano i corsi previsti dalla presente legge sono iscritti, a domanda, in graduatorie separate e successive a quelle degli abilitati e diplomati per ottenere l'incarico di insegna-

mento di educazione fisica nelle scuole e negli Istituti di istruzione secondaria, ivi comprese eventuali sessioni di appello, fino al conseguimento del titolo.

**ART. 6.**

Il contributo per la frequenza, le modalità di organizzazione e di funzionamento dei corsi, il numero e le sedi in cui saranno istituiti, saranno determinati con decreto del Ministero della pubblica istruzione sentito il parere dei Direttori degli I.S.E.F.